

UNIONE MONTANA DELLA VAL GALLENCA

(Comuni di Prascorsano, Pertusio, San Colombano Belmonte, Canischio e Valperga)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI AUTORIZZATI

L'anno 2016, il giorno __ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

1) Giuseppe ELLENA, nato a Pertusio (TO) il 23/08/1955, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Unione Montana della Val Gallenca con sede in Piazza Enrietto Giacomo, 1 PRASCORSANO (TO) - C.F. / 92520790012 e per dare esecuzione alla determinazione n. _____;

e

2) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 1211, con sede in via Valle Sacra, 8 a Cuornè (TO).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 01-5-2011, con sede in via Valle Sacra, 8 a Cuornè (TO), a seguito dell'approvazione dei percorsi per la pratica non competitiva del trial motociclistico, si impegna, nei confronti dell'Unione Montana della Val Gallenca, alle condizioni riportate negli articoli seguenti.

ART. 1 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sui percorsi autorizzati potranno circolare soltanto i motociclo per la pratica del Trial motociclistico in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale secondo il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 16/12/1992 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

In particolare potranno transitare esclusivamente i mezzi idonei alla pratica del Trial motociclistico così meglio definiti o che rispettino le seguenti prescrizioni:

- veicoli motorizzati a due ruote equipaggiati di pneumatico posteriore con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M;
- motocicli o ciclomotori non dotati di sella per il conducente;
- pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 - 0,5 atm.

I veicoli dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 24/12/1969 n.990 "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

ART. 2 – NORME DI COMPORTAMENTO

La fruizione dei percorsi fuoristrada individuati non dovrà intaccare o deturpare il paesaggio naturale o lo stato delle cose, rispettando l'ambiente e l'ecosistema circostante, nel rispetto almeno delle seguenti condizioni:

- il transito è consentito dalla levata al tramonto del sole,
- l'accesso è vietato se correlato all'esercizio dell'attività venatoria,
- vengano fatti salvi i diritti di terzi.

ART. 3 – SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO

I percorsi autorizzati dovranno essere segnalati a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" mediante apposizione di idonea segnaletica in prossimità dell'inizio dei percorsi, nei punti di intersezione con altri sentieri e sulle intersezioni con la viabilità a libera circolazione.

La manutenzione della segnaletica dovrà essere garantita per tutta la durata della convenzione.

ART. 4 – DIVIETI

È fatto divieto di percorrere tratti diversi da quelli autorizzati, di circolare su prati o sostare su di essi, di circolare fuori strada in zone boschive o terreni agricoli, di calpestare o rovinare prati destinati a colture anche se non recintati.

È assolutamente vietato alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.

I percorsi individuati hanno destinazione tassativamente non competitiva per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo, si configura come condotta non autorizzata e quindi sanzionabile.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZO DEI PERCORSI

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" sarà l'unica ed esclusiva responsabile dell'utilizzo dei percorsi in oggetto, rimanendo l'Unione Montana estranea e manlevata da ogni responsabilità e sollevata da qualsivoglia onere per danni cagionati a persone e cose dal transito dei motocicli. L'associazione si impegna a segnalare all'Unione Montana qualsiasi problema e/o situazione che possa interferire con l'utilizzo dei percorsi in totale sicurezza e nel rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione.

ART. 6 - DURATA E REVOCA DELL'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI

La presente convenzione scade il 30/11/2021 e non è rinnovabile tacitamente.

L'individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, ad insindacabile giudizio dell'Unione Montana.

ART. 7 – NORME FINALI

Ogni modifica dell'assetto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM" matricola FMI 1211, dovrà essere comunicata all'Unione Montana, per i provvedimenti di conseguenza.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione risulta competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"VALLI DEL CANAVESE TRIAL TEAM"

Il Responsabile dell'Area Tecnica
dell'Unione Montana della Val Gallena
(Giuseppe Ellena)